

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

VIII.

SEDUTA DI SABATO 19 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	79
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BENEDETTI ed altri: Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia montana (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (472)	79
PRESIDENTE	79, 81, 85, 86
DE' COCCI <i>Relatore</i>	80, 81, 85, 86
MANCINI	81
CORONA GIACOMO	81
MESSINETTI	82
CERVONE	82
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO.	82, 86
GECCHERINI.	83
PASINI	83
CAMANGI	83
FARINET	84
PACATI	84
VERONESI	84, 86
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	85
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
MARTINO GAETANO: Modifica della legge 22 agosto 1940, n. 1289. (360)	88
PRESIDENTE	88
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	88
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	88

La seduta comincia alle 9,30.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 472 gli onorevoli Cavazzini, Di Nardo, Gorini, Longoni e Spataro sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Bettiol Francesco Giorgio, Mancini, Corona Giacomo, Farinet e Riva.

Discussione della proposta di legge dei senatori Benedetti ed altri: Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana. (Approvata dalla VII Commissione Permanente del Senato). (472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Benedetti, Braitenberg, Buizza, Cemmi, Cenini, Corbellini, De Bosio, Pelizzo, Piechele, Raffeiner, Sartori, Spagnoli, Trabucchi e Valmarana: «Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia montana».

Ricordo agli onorevoli colleghi che in ordine a questo problema sono state presentate altre due proposte di legge rispettivamente dagli onorevoli Bettiol Francesco Giorgio e Valsecchi, che, a norma del Regolamento, avrebbero dovuto essere discusse insieme alla proposta di legge di iniziativa dei senatori Benedetti ed altri; senonché, in seguito all'approvazione da parte del Senato di quest'ultima proposta di legge, gli onorevoli Bettiol e Valsecchi hanno comunicato di ritirare le loro proposte di legge.

Prego l'onorevole De' Cocci, relatore, di voler svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. La maggior parte dei colleghi conosce già le complesse vicende della proposta di legge sottoposta al nostro esame, proposta di legge che riguarda in particolar modo i dritti e gli interessi delle popolazioni di alcuni comuni montani. Per fare una breve cronistoria ricorderò che nell'agosto del 1951 il Ministro dei lavori pubblici presentò alla Camera il disegno di legge n. 2140 contenente « Norme modificative ed interpretative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni ». Questo disegno di legge, in particolare, si riprometteva attraverso varie disposizioni di evitare l'accaparramento delle risorse idriche nazionali. Questo era lo scopo precipuo di quel provvedimento di legge che fu assegnato in sede referente alla nostra Commissione, la quale l'esaminò soprattutto in rapporto alla delega legislativa al Governo (come era previsto) per la formulazione di un nuovo testo unico che regolasse tutta la materia. Poiché l'esame del disegno di legge, data la complessità delle innovazioni proposte, sarebbe stato particolarmente laborioso e lungo — in quanto si dovevano delimitare in modo organico i principi fondamentali del codice delle acque e dell'elettricità — la Commissione con un ordine del giorno approvato all'unanimità decise di stralciare due articoli — l'articolo 9 e l'articolo 12 — del disegno di legge riguardanti in modo speciale i comuni montani. L'articolo 9 del disegno di legge tendeva appunto ad ovviare all'inconveniente dello spopolamento della montagna provocato talvolta dalle espropriazioni. Infatti, è noto che quando una zona importante dal punto di vista agricolo viene sommersa per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, e gli interessati vengono espropriati in base alle norme vigenti sulle espropriazioni, non sempre essi con il ricavato dell'esproprio possono

sostituire ai bene espropriati altri capaci di conservare l'economia della zona. L'articolo 12 riguardava le provvidenze e i benefici previsti per i comuni montani appartenenti a bacini imbriferi. Il vigente testo unico, che la presente proposta di legge modifica agli articoli 52 e 53, ricollegandosi alle precedenti norme del 1919, prevede delle provvidenze per i comuni della montagna, soprattutto per le località legate in senso geografico al punto dove l'energia idraulica si trasforma in energia motrice. L'articolo 52 mette a disposizione un quantitativo di energia a prezzo di costo da destinarsi ai pubblici servizi, non superiore a un decimo di quello ricavato dalla portata minima continua, anche se regolata, della vena di acqua concessa. L'articolo 53 prevede un canone oggi uguale a lire 436 per ogni chilowatt dell'impianto produttore, la cui corrispondente energia sia trasportata oltre i quindici chilometri dal territorio del comune rivierasco.

L'articolo 52, in particolare, per quanto riguarda la riserva di energia che spetta ai comuni, rimase pressoché inapplicabile appunto per la difficoltà e la complessità della procedura che esso prevede.

Questi, dunque, sono i due articoli che la Commissione decise di stralciare per poter venire incontro rapidamente alle legittime esigenze delle popolazioni montane. Per quanto riguarda poi la proposta di legge presentata da me e dai colleghi Riva, Garlato, Pacati, Bernardinetti, Marconi e Ceccherini, debbo ricordare che essa fu assegnata alla VII Commissione lavori pubblici in sede legislativa e dopo un ampio esame fu anche nominato un comitato ristretto per la formulazione del testo definitivo, che fu approvato in sede referente, dopo la richiesta di rimessione all'Assemblea. E, per dimostrare quanto fosse complesso il problema, la discussione in Aula ebbe luogo con ben tre relazioni, una di maggioranza e due di minoranza. Nel frattempo, era stata presentata un'altra proposta di legge dai colleghi Bettiol Francesco Giorgio e Mancini, proposta di legge che insisteva sulla possibilità di optare per la messa a disposizione di quantitativi di energia elettrica o per il sovracanone in denaro. La discussione fu particolarmente intensa su questo punto, ma la maggioranza della Commissione ritenne che il passaggio dalla messa a disposizione dell'energia elettrica al versamento dell'equivalente in denaro avrebbe potuto avvenire solo dopo interminabili controversie con conseguente sperpero di energia elettrica da parte dei comuni. La pro-

posta di legge ritornò alla Commissione dei lavori pubblici in sede redigente in base all'articolo 85 del Regolamento della Camera, in seguito ad una risoluzione, presentata dall'onorevole Corona Giacomo, contenente i criteri direttivi che la Commissione doveva applicare per la formulazione degli articoli.

Nell'attuale legislatura un problema di tanta importanza non poteva davvero essere lasciato da parte, e infatti, quasi all'inizio della legislatura sono state presentate al Parlamento tre proposte di legge, una del senatore Benedetti (che è la proposta di legge che stiamo esaminando) e le altre degli onorevoli Valsecchi e Bettiol Francesco Giorgio.

La proposta di legge di iniziativa del senatore Benedetti ha ripreso il testo approvato dalla nostra Commissione lasciando però da parte il primo articolo relativo alle espropriazioni. Infatti, il testo che noi discutiamo si occupa soltanto del sovracanone rinviando la disciplina delle espropriazioni alla discussione delle modifiche da apportare al testo unico. Noi ci auguriamo che a questo proposito da parte del Governo venga al più presto possibile presentato un apposito disegno di legge.

La Commissione dei lavori pubblici del Senato ha introdotto nella proposta di legge del senatore Benedetti alcune modifiche di carattere marginale ed altre di carattere sostanziale. Infatti, in primo luogo ha portato il sovracanone a lire 1.300 aumentando così i proventi a beneficio dei comuni montani, e in secondo luogo ha inserito un articolo 3 che ammette la facoltà di chiedere da parte dei comuni, compresi nel bacino imbrifero montano, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso e fino alla concorrenza di esso, la fornitura di energia elettrica. Con questo articolo 3 si è venuti ad attuare quel felice accordo fra tutti i gruppi politici che finora, malgrado ogni buon volere, non era stato possibile raggiungere. Quindi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame è la risultante di un accordo fra tutti i partiti.

Non credo che sia il caso di soffermarmi sull'equità o meno della misura stabilita per l'erogazione dell'energia. Tuttavia, desidero osservare che la misura stabilita per l'erogazione dell'energia elettrica, anche se a prima vista può apparire vantaggiosa, facendo un calcolo semplicistico e tenendo presente magari il prezzo dell'energia per le forniture industriali e non per l'illuminazione, in realtà, essa è soltanto equa; in quanto, a danno dei comuni, spesso per creare nuovi impianti di

trasformazione e di distribuzione dell'energia si verificano dispersioni e si possono anche avere delle mancate utilizzazioni.

Ritengo, quindi, che non sia necessario che io mi dilunghi ancora nell'illustrare questa proposta di legge; soltanto, prima di concludere vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che fin dall'agosto del 1951, i comuni di montagna, dei quali tutti conoscono le gravi difficoltà, guardano al Parlamento della Repubblica italiana perché le loro giuste aspettative siano al fine soddisfatte.

Prego, pertanto gli onorevoli colleghi di voler approvare la proposta di legge senza emendamenti in modo che essa possa diventare legge al più presto possibile, dando così, attraverso il rapido meccanismo previsto dalle sue norme, nuove possibilità di vita, di sviluppo e di progresso alle popolazioni montane che spesso versano in istato di estremo disagio, pur avendo visto valorizzare, fino ad oggi senza alcun vantaggio diretto, la loro principale se non unica ricchezza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINI. Dichiaro che noi voteremo a favore della proposta di legge del senatore Benedetti anche se nel provvedimento non sono state introdotte integralmente le proposte che noi avevamo formulate. Desidero, poi, precisare, in relazione alla breve cronistoria fatta testè dall'onorevole relatore, che la prima proposta di legge fu presentata dall'onorevole Bettiol Francesco Giorgio nel 1949 e non nel 1951. Formuliamo, inoltre, una viva raccomandazione perché sia sollecitata al massimo la procedura di competenza del Ministero dei lavori pubblici per rendere applicabile la legge. Mi riferisco a quanto è previsto dall'articolo 1 della proposta di legge, che riguarda la delimitazione dei bacini imbriferi montani, altrimenti l'attuazione della legge potrebbe essere ritardata all'infinito.

DE' COCCI, *Relatore*. Per amore di brevità ho tralasciato nella mia esposizione di leggervi l'ordine del giorno che desidero proporre alla Commissione e che viene incontro a quanto esponeva or ora l'onorevole Mancini. Il mio ordine del giorno suona così: « La VII Commissione lavori pubblici in sede di discussione della proposta di legge del senatore Benedetti, invita il Governo a voler procedere al più presto alla emanazione dei decreti per la determinazione dei bacini imbriferi montani ».

CORONA GIACOMO. Desidero più che altro parlare per dichiarazione di voto. Il

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1953

Gruppo democratico-cristiano, il quale fin dal 1949 prospettò alla Camera la necessità di questo provvedimento di legge e che lo provocò dall'allora Ministro dei lavori pubblici Tupini, saluta questa legge con molta soddisfazione perché essa realizza una sentita aspirazione delle popolazioni della montagna, sia sul piano della giustizia che sul piano sociale. Sul piano della giustizia, perché erano innegabili i danni che dalla espropriazione derivavano, danni che sono tuttora evidenti e che nessuna dialettica potrebbe riuscire a nascondere: basta riflettere alla circostanza che queste acque vengono sottratte per sempre a qualsiasi utilizzazione da parte dei montanari e basta riflettere che la utilizzazione per scopi idroelettrici di queste acque rende squallido il paesaggio e ne danneggia le correnti turistiche che verso di esso potrebbero convogliarsi. Quanto alle ripercussioni sul piano sociale, basta pensare che il riparto del sovraccanone può costituire veramente un mezzo o uno strumento per la redenzione delle popolazioni montane; redenzione delle popolazioni montane che non deve essere una vacua formula retorica, ma che, attraverso questa legge, ci auguriamo possa diventare una realtà concreta, affinché si realizzi l'antica aspirazione delle popolazioni della montagna ad una vita migliore. Credo che in questa giornata il Parlamento italiano, compiendo questo atto di giustizia, dia per la prima volta a queste laboriose e sane popolazioni un segno concreto e tangibile che il Governo e il Parlamento italiano sono vicini alle popolazioni della montagna, ne interpretano le esigenze e fanno tutto il possibile per soddisfarle.

MESSINETTI. Quantunque l'attuale provvedimento non rappresenti il meglio di quanto si potesse fare in materia, pur tuttavia il nostro Gruppo, data l'urgenza della questione, voterà per il testo integrale trasmesso dal Senato anche e soprattutto perché questa legge è attesa da diversi anni dai comuni montani che, come è noto, hanno in genere un'economia abbastanza povera. Quindi, se eventualmente dovessimo proporre degli emendamenti, non faremmo altro che ritardare il soddisfacimento delle aspirazioni dei comuni montani. Ogni giorno, ogni mese che passa, sono centinaia di milioni che vengono sottratti a quei comuni. Ecco perché il nostro Gruppo voterà — ripeto — per il testo integrale approvato dal Senato e voterà anche a favore dell'ordine del giorno presentato dal relatore onorevole De' Cocci, affinché il Governo possa al più presto presentare il disegno di legge sulla costituzione dei bacini imbriferi.

CERVONE. Già il collega onorevole Corona ha espresso il parere favorevole della nostra parte a questa legge. Vorrei tuttavia fare presenti alcune considerazioni od osservazioni.

A parte quello che già è stato detto circa l'atto di giustizia che si compie in questo momento approvando questa legge per i comuni montani, vorrei far presente quanto scaturisce dall'articolo 4. Con esso, rimandiamo ogni discussione e lasciamo un po' immutato lo *status quo* per quanto riguarda gli enti di bonifica e di irrigazione e, in modo particolare, le società elettriche. Vorrei, quindi, invitare il Governo ad esaminare questa importante questione che esercita un peso nei rapporti fra enti di irrigazione e società elettriche. Si tratta di due importanti settori dell'economia italiana la cui situazione sarebbe opportuno che fosse esaminata dalla Commissione lavori pubblici, al fine di eliminare tutte le difficoltà che creano continui problemi e continue liti fra questi due importanti settori produttivi nazionali.

Per quanto specificatamente concerne la proposta di legge in esame, una certa preoccupazione deriva dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 1. Infatti, mentre al primo comma si dice che « se il bacino imbrifero è compreso in più province, qualora ricorrono le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia », al quarto comma si statuisce che « Il Ministro dei lavori pubblici, nel caso di consorzi tra comuni di più province, stabilirà la ripartizione dei proventi, eccetera ». A me sembra che vi sia un evidente contrasto fra questi due commi perché nell'uno parliamo di un consorzio per ogni provincia, nell'altro parliamo di consorzi tra comuni di più province. Vorrei comunque che dalla discussione venisse una chiarificazione.

Ultima mia preoccupazione è quella che deriva dall'articolo 3, ma mi astengo dall'esplicitarla e dal commentarla per non sollevare questioni che potrebbero portare in alto mare la discussione.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Il mio Gruppo ha già dichiarato di votare a favore di questa proposta di legge. Credo inutile rifare tutta la storia delle precedenti proposte di legge, le quali trattavano più ampiamente la materia e tutelavano meglio le popolazioni montane, specialmente quelle che sono soggette ad espropri da parte delle società elettriche. Vediamo in molte province, e potrei parlare in particolare della mia, casi veramente preoccupanti: vi sono società

elettriche che non rispettano nemmeno le disposizioni della legge in materia di espropri. Comunque, nonostante questa lacuna che abbiamo avvertita e che avvertiamo nella proposta di legge del senatore Benedetti, così come abbiamo avvertito la differente misura del canone stabilito in questa proposta di legge, noi l'approviamo anche per sollecitare il Governo ad emanare provvedimenti per determinare al più presto i limiti dei bacini imbriferi montani.

Io presento a tal uopo un ordine del giorno che mi pare più completo di quello presentato dal relatore onorevole De' Cocci. Esso è il seguente:

« La VII Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

ritenuto che la proposta di legge Benedetti ed altri, anche se incompleta per l'assenza di una norma che meglio tuteli negli espropri gli interessi dei proprietari delle zone montane, determini un introito a favore delle medesime;

considerato altresì che questo introito deve intendersi come un doveroso indennizzo dell'industria idroelettrica per i danni che l'installazione dei propri impianti provoca all'economia montana;

invita il Governo a non sottoporre ad imposta il sovracanone stabilito dalla proposta di legge ed a provvedere al più presto alla determinazione dei bacini imbriferi montani ».

Con questo ordine del giorno facciamo un invito al Governo perché non sottoponga a imposta il sovracanone, in quanto l'introito di esso deve esser considerato come un giusto indennizzo delle società idroelettriche verso le popolazioni montane per i danni che i loro impianti provocano nell'economia montana in generale, ed io so che è in facoltà del Ministro delle finanze di valutare questo introito del sovracanone come un giusto indennizzo.

CECCHERINI. La mia parte plaude all'accordo che si riassume nella proposta di legge sottoposta al nostro esame. Esprimiamo, tuttavia, la preoccupazione che la sua applicazione non si burocratizzi, perché sappiamo che la gente della montagna ha una mente non troppo vasta, è gente semplice e, nella sua semplicità, non sa trovare quelle vie che la gente del piano sa trovare. Pertanto, ci auguriamo soprattutto che la identificazione e delimitazione dei bacini imbriferi montani da parte del Ministero dei lavori pubblici sia strettamente collegata all'aspetto

oro-geografico della zona interessata. Questa non deve essere una fonte alla quale possano attingere certe amministrazioni comunali per sollevare le sorti del loro bilancio, pur non avendo effettivo diritto a beneficiare di questa legge. Questa legge deve esclusivamente servire per quei comuni di quel dato bacino imbrifero montano, affinché abbiano a godere di tutta la loro ricchezza che in quel momento viene dispersa a favore della pianura. Direi quasi che, ai comuni che dovrebbero decidere se costituire un consorzio più o meno ampio, un consiglio dovrebbe essere rivolto: quello di limitare il più possibile la superficie di questi bacini e che ciascuno cerchi di amministrare nel modo migliore questa ricchezza che compensa la limitatezza della loro terra coltivabile.

Ho sentito che anche i colleghi Messinetti, Mancini e Corona Giacomo hanno dato il loro appoggio all'ordine del giorno De' Cocci; il che rafforza la mia convinzione sull'opportunità di approvarlo.

PASINI. Condivido la preoccupazione espressa da altri colleghi circa i bacini imbriferi. È un problema chiarissimo, ma che si potrebbe complicare se si andasse alla ricerca delle fonti che alimentano un dato bacino imbrifero. Comunque, un'altra cosa che vorrei mi si chiarisse è questa: in tutta la proposta di legge si parla di « grandi derivazioni di acqua ». È questa una definizione precisa ?

E poi, quando la proposta di legge si riferisce alla potenza media concessa, intende riferirsi alla potenza installata o a quella prodotta ?

CAMANGI. Dichiaro, prima di tutto, che voterò a favore della proposta di legge, perché tutto quello che si fa a favore delle zone montane, anche se in modo disordinato, non può che trovarci tutti consenzienti. Tuttavia, non posso fare a meno di sollevare nuovamente le stesse riserve che ebbi occasione di illustrare nella discussione che fu tenuta precedentemente su questo problema. Si tratta di riserve che si riferiscono al concetto fondamentale che ha ispirato questo provvedimento di legge.

Questo sovracanone, onorevoli colleghi, l'ho già detto una volta, è un'imposta che si pone a carico dei consumatori di energia elettrica a beneficio delle popolazioni montane. Questa imposizione potrebbe essere un modo come un altro per reperire fondi da destinarsi alle zone montane particolarmente bisognose di aiuto. Tuttavia, non so se questo modo possa essere il migliore. L'altra riserva riguarda la disposizione di legge per la quale è pre-

visto che il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere di quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto quali sono i bacini imbriferi montani. Ora, il bacino imbrifero montano è quello che è, quello geograficamente, vorrei dire, scientificamente definito. Anzi, devo precisare che in materia di definizione di bacino imbrifero non si possono avere opinioni diverse. Devo aggiungere che con la dizione « bacino imbrifero » quasi incomincia a nascere una indeterminatezza, perché bisognerà stabilire quale parte di questo bacino imbrifero, geograficamente delimitata al di sopra di una certa quota, debba essere considerata montana, e quale parte, al di sotto di una certa quota, non debba essere considerata montana. La definizione di bacino imbrifero, quindi, è lasciata alla valutazione ed alla decisione del Ministro dei lavori pubblici. La riserva che ho fatta testé, come vedete, è una riserva di carattere pratico, ma assume carattere sostanziale quando si pensa che una volta stabilito quali sono da considerarsi bacini imbriferi, accadrà che alcuni bacini imbriferi in relazione a determinati corsi d'acqua, aventi certe caratteristiche altimetriche, potranno maggiormente sfruttare le risorse idriche con conseguente maggiore beneficio nei riguardi del sovraccanone, mentre altri bacini imbriferi che riguardano altre zone montane, altrettanto meritevoli di aiuto, solo perché delimitati da corsi d'acqua con caratteristiche altimetriche meno favorevoli, non potranno sfruttare in pieno le loro risorse idriche e godranno quindi in misura assai minore del beneficio derivante da questo sovraccanone.

Quindi, in sostanza, noi andiamo a creare tra le stesse popolazioni montane una sperequazione pur essendo tutte bisognose ugualmente di aiuto. Un espediente, sia pure salomonico, che avrebbe potuto eliminare questa indubbia sperequazione che si verrà a creare fra i diversi comuni montani in seguito alla definizione di bacini imbriferi, avrebbe potuto essere quello di fare affluire tutto il gettito dei sovraccanoni in una cassa, la quale avrebbe poi dovuto ripartire l'ammontare riscosso fra tutte le popolazioni montane. Comunque, come ho dichiarato all'inizio del mio intervento, voterò a favore della proposta di legge, ma non potevo non far presenti, per ragioni di coscienza, anche in questa sede, riserve che a me sembrano fondate e che per lo meno dovrebbero indurci ad auspicare che in questa materia si provveda al più presto in modo più razionale e più organico.

FARINET. Dissento completamente dall'onorevole Camangi in merito alla sua af-

fermazione per la quale questa proposta di legge istituisce un gravame per i consumatori di energia elettrica a beneficio delle zone montane, perché noi non avevamo altro modo per obbligare le società idroelettriche a rispettare i loro impegni nei confronti dei comuni montani, e cioè siamo dovuti ricorrere alla trasformazione in denaro dell'onere in natura.

Desidererei poi che nell'ordine del giorno dell'onorevole De' Cocci, nei confronti del quale sono pienamente favorevole, fosse incluso il voto di riproporre all'esame del Parlamento tutta la legge concernente le norme modificative ed interpretative del testo unico sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, perché, specialmente per quanto riguarda l'articolo 53 vi sono alcune disposizioni che devono essere aggiornate.

PACATI. Ho l'impressione che il concetto espresso dall'onorevole Camangi in ordine alle disposizioni contenute in questa proposta di legge muti lo scopo del provvedimento stesso. È vero che le acque sono demaniali, e vero che esse rappresentano una certa ricchezza per determinate zone e che alcuni bacini imbriferi rimarranno privati di questo beneficio, ma è anche vero che l'intera legislazione sulla montagna deve essere revisionata e passare attraverso il filtro di un testo unico. Si tratterà di vedere come potremo colmare le lacune della legge per venire incontro anche alle zone montane che non potranno beneficiare di questo sovraccanone. Perché, onorevoli colleghi, risolvere il problema della montagna non è una cosa facile, poiché la sua risoluzione richiede un certo tempo e studi non indifferenti. Pregherei, quindi, i colleghi di voler passare senz'altro all'approvazione della proposta di legge, e se per l'applicazione pratica di essa sorgerà la necessità di particolari adattamenti, vedrà il Parlamento di trovare il rimedio per farla funzionare agevolmente. Mi auguro, inoltre, che la parte della legge che riguarda le concessioni venga al più presto ripresentata al Parlamento.

VERONESI. Presento il seguente ordine del giorno: « La VII Commissione della Camera, approvando la proposta di legge n. 472, invita il Ministro a sentire, attraverso gli uffici provinciali del Genio civile, il parere dei comuni interessati sui problemi che sorgeranno nell'applicazione della legge in questione ».

Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che, una volta approvata la legge, si pone il problema della più rapida applicazione della

legge stessa. Il problema non ha carattere nazionale ma si fraziona in tanti altri problemi, quanti sono i bacini imbriferi definiti dal Ministro dei lavori pubblici, e spesso accade che allo stesso bacino imbrifero sono interessate più province. Quindi sarebbe bene che il Ministro dei lavori pubblici, nel determinare quali sono i bacini imbriferi, tenesse presente anche gli interessi dei comuni attraverso gli uffici del genio civile, soprattutto se si tiene conto che i problemi di una valle possono essere diversi da quelli di un'altra valle. Quindi, ripeto, a mio avviso è necessario che si ascoltino anche i pareri dei comuni attraverso gli uffici del genio civile ai fini della più rapida e concreta applicazione della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, Relatore. Siamo tutti d'accordo che questa legge non rappresenta la perfezione. Da un punto di vista generale e sotto certi aspetti possono anche essere considerate legittime le considerazioni dell'onorevole Camangi, e cioè che si tratta di un tributo che va a vantaggio soltanto di alcuni comuni montani. Ma, qui, non stiamo discutendo la legislazione generale della montagna, stiamo semplicemente discutendo sulla funzionalità di un testo, e precisamente le disposizioni già previste in alcuni articoli del testo unico che si riattacca a norme del 1919. Si potrà benissimo, in seguito, in sede di legislazione generale ed organica della montagna, rielaborare queste norme cercando di arrivare a soluzioni sempre più soddisfacenti. Si potrebbe anche obiettare che le norme contenute in questa proposta di legge sono norme regolamentari più che vere e proprie norme legislative. Ma, queste disposizioni sono di così immediata applicazione che non hanno bisogno di regolamentazione. Inoltre, le norme previste dalla proposta di legge non sono state improvvisate in due o tre giorni, la proposta di legge non è nata come Minerva dal cervello di Giove, ma è frutto di anni ed anni di elaborazione prima in sede ministeriale — elaborazione a cui hanno partecipato tecnici espertissimi del Ministero e delle zone interessate — e quindi in sede parlamentare. Tutte le legittime esigenze che sono state esposte potranno trovare accoglimento o in sede di formulazione del nuovo testo unico, per quanto riguarda i rapporti fra le società concessionarie e i comuni, o in sede di discussione delle eventuali proposte di legge che potranno pervenire in mate-

ria al nostro esame o attraverso ordini del giorno intesi a colmare le lacune della legge. Concludendo, mi permetto ricordare a tutti i colleghi la necessità di approvare la legge, che è particolarmente attesa da tante zone di montagna. Portiamo un dono di Natale a questa gente che da tanto tempo attende un atto di giustizia da parte del Parlamento.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo, a proposito di questa proposta di legge, il parere favorevole che il Governo ha già espresso in Senato. Il parere favorevole è ispirato alle considerazioni che questo provvedimento non può considerarsi innovativo, ma è un provvedimento che rende efficace una norma di legge che finora non aveva trovato adeguata applicazione. Mi interessa solo chiarire una questione, e precisamente quella sollevata dall'onorevole Cervone a proposito dei commi terzo e quarto dell'articolo 1. Il comma terzo fu introdotto con un emendamento proposto in sede di Commissione al Senato in considerazione che in molti casi il bacino imbrifero si estende talmente da abbracciare parecchie province, facendo sorgere problemi che la lontananza delle zone renderebbe difficili da risolvere facendo confluire il tutto in un unico consorzio. Fu perciò ritenuta opportuna la costituzione di un consorzio per ciascuna provincia. Anche questo criterio ha senza dubbio i suoi aspetti negativi; comunque, la Commissione del Senato ritenne di dovervi accedere. E allora, era necessario che il quarto comma (che non è in contrasto con il terzo) si armonizzasse col terzo: in pratica, il quarto comma significa che quando si costituiscono questi consorzi che riuniscono comuni di province diverse ma ricadenti in un unico bacino imbrifero (comuni che, naturalmente, per ciascuna provincia danno luogo ad un consorzio), in questo caso il Ministero dei lavori pubblici farà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanonone fra i comuni delle varie province. Riconosco che questo comma non è un prodigio di chiarezza e che, se non avessimo necessità di evitare il rinvio del provvedimento, sarebbe forse opportuno un emendamento. Comunque, credo che questo mio chiarimento sia opportuno e possa bastare.

Mi esprimo ora in merito agli ordini del giorno. Accolgo quello del relatore onorevole De' Cocci come raccomandazione a procedere al più presto alla emanazione di decreti per la determinazione dei bacini imbriferi montani, naturalmente compatibilmente con le difficoltà che un procedimento di questo genere comporta.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1953

Accetto come raccomandazione anche l'ordine del giorno Veronesi, nel senso di tener conto, nella determinazione di questi bacini imbriferi, della volontà espressa dai comuni. Non lo accoglierei se dovesse significare una ennesima procedura in aggiunta a quella, già gravosa, che la legge stabilisce.

Vi è poi l'ordine del giorno Bettiol Francesco Giorgio, che trova corrispondenza in un analogo ordine del giorno presentato alla Commissione del Senato. Faccio notare che questa è materia che non investe me direttamente, ma che riguarda il Ministero delle finanze. Lo accolgo, dunque, come raccomandazione a studiare il problema e ad esaminare l'opportunità che avvenga quanto nell'ordine del giorno si auspica. Entro questi limiti lo accolgo, altrimenti non potrei, non essendo autorizzato dal Ministro delle finanze. Trattasi di un invito che fu accolto al Senato e analogamente io mi comporto qui alla Camera.

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori di ordini del giorno se insistono per la votazione.

VERONESI. Accetto le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e rinuncio alla votazione.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Anch'io.

DE' COCCI, Relatore. Anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

Il Ministro dei lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più province stabilirà

la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracano di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 52 del predetto testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracano annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracano decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracani, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i

sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il Consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(È approvato).

ART. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per

la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro dei lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

 LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1953

Rinvio della discussione della proposta di legge del deputato Martino Gaetano: Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289. (360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Martino Gaetano: « Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289 ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo il rinvio, data la necessità da parte del Governo di approfondire l'esame di questa proposta di legge. Si potrebbe senz'altro rinviare alla prossima seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori BENEDETTI ed altri: « Norme modificative al testo unico delle leggi sulle

acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia montana ». (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*). (472):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Angelucci Nicola, Baglioni, Bettiol, Francesco Giorgio, Bontade Margherita, Brodolini, Caiati, Camangi, Ceccherini, Cervone, Cianca, Corona Giacomo, Curti, De Biagi, De' Cocci, Del Fante, Di Leo, Farinet, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giacone, Giglia, Grezzi, Guariento, Magno, Mancini, Marconi, Matteucci, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Riva, Sanzo, Spadazzi, Veronesi, Villani, Vilelli.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI